



REGOLAMENTO INTERNO

Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché da persone a loro strettamente legate su azioni ESPRINET S.p.A. o su altri strumenti finanziari ad esse collegati
(internal dealing)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di ESPRINET in data 7 aprile 2006

(Ultimo aggiornamento: 5 giugno 2026)

INDICE

		PARTE I – Obiettivi e contenuti		
01	01	Finalità del Regolamento	pag.	4
01	02	Riferimenti normativi	pag.	5
		PARTE II – Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione		
02	01	Premessa	pag.	6
1		Soggetti rilevanti nella Società	pag.	6
2		Persone strettamente legate	pag.	7
		PARTE III – Operazioni oggetto degli obblighi di comunicazione		
03	01	Operazioni oggetto di comunicazione	pag.	8
03	02	Strumenti finanziari oggetto di comunicazione	pag.	9
03	03	Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione	pag.	10
		PARTE IV – Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni		
04	01	Preposto	pag.	12
04	02	Compiti del preposto	pag.	12
04	03	Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni	pag.	13
04	04	Procedure operative	pag.	13
		PARTE V – Termini di invio delle informazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle persone loro strettamente legate e di pubblicazione delle medesime		
05	01	Comunicazione alla Consob ed alla Società	pag.	14
05	02	Assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Consob da parte della Società	pag.	14
05	03	Pubblicazione delle informazioni	pag.	14
		PARTE VI – Limitazione temporale		
06	01	Blocking periods /Riserva di facoltà	pag.	16
		PARTE VII – Norme finali		
07	01	Diffusione del Regolamento	pag.	17
07	02	Compito della Società e dei Soggetti Rilevanti	pag.	17
07	03	Controllo sul rispetto del Regolamento	pag.	17
07	04	Modifiche ed integrazioni al Regolamento	pag.	17
		Parte VIII – Inosservanza delle regole di comportamento		
08	01	Sanzioni	pag.	18

		Allegati		
A		Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate	pag.	19
		Appendice		
		Normativa richiamata	pag.	22

01.01 *Finalità del Regolamento*

In coerenza con l'entrata in vigore dell'art. 19, Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, (di seguito Reg. 596/2014), come successivamente modificato, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 e del Regolamento delegato (UE) 2016/522, nonché della normativa applicabile pro tempore vigente ivi incluse le indicazioni operative fornite da Consob e/o da ESMA al riguardo) il Consiglio di Amministrazione di **ESPRINET** S.p.A. (di seguito la "Società") ha adottato il presente Regolamento Interno (di seguito il "Regolamento") che disciplina i flussi informativi alla Società, alla Consob ed al pubblico relativi alle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché da persone a loro strettamente legate.

La normativa si applica agli emittenti che:

- a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
- b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

La normativa è volta a dare trasparenza alle operazioni effettuate dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, ossia da quei soggetti che possono con maggior probabilità disporre di "informazioni privilegiate", al fine da un lato di migliorare l'efficienza informativa del mercato, dall'altro lato quale mezzo per vigilare sui mercati.

Il presente Regolamento Interno (di seguito il "Regolamento") è volto:

- ad istituire la procedura diretta a individuare i soggetti di Esprinet S.p.A. (in breve la "Società") obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 19, Regolamento 596/2014;
- a disciplinare le modalità di comunicazione alla Società delle informazioni, nonché le modalità di gestione da parte della Società delle comunicazioni ricevute e di assolvimento degli obblighi di diffusione gravanti sulla medesima, individuando il soggetto preposto.

<i>Reg. 596/ 2014</i>	<i>Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) come successive modificazioni e integrazioni.</i>
<i>Reg. 2016/523</i>	<i>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.</i>
<i>Reg. 2016/522</i>	<i>Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.</i>
<i>TUF</i>	<i>Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni).</i>
<i>RE</i>	<i>Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni).</i>

PARTE II – Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione

02.01 *Premessa*

Sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 19, Reg.596/2014 (in breve anche *comunicazioni internal dealing*), aventi per oggetto tutte le operazioni concernenti le quote o i titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (in breve anche *operazioni*), i **soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione**, nonché le persone a loro strettamente legate (come definite nel Reg. 596/2014 e al successivo punto 2).

1 *Soggetti rilevanti nella Società*

Sono *Soggetti Rilevanti* nella Società i soggetti definiti come "persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo" ai sensi dell'art. 3 (25) del Reg.596/2014 e cioè:

- a) un componente dell'organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o
- b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità.

Individuazione dei dirigenti della Società aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali

L'individuazione dei dirigenti della Società aventi accesso a tutte le informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali, avviene a cura del Consiglio di Amministrazione, ovvero a cura del/dei soggetti da questo delegato/i.

A tale scopo vengono individuati, valutando se gli stessi abbiano accesso ad informazioni privilegiate e sulla base del sistema delle deleghe e procure adottato dalla Società, i dirigenti detentori del potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.

Ai dirigenti come sopra individuati viene comunicata l'avvenuta identificazione e gli obblighi connessi.

2 *Persone strettamente legate*

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 26, Regolamento 596/2014 per *persone strettamente legate*, si intendono:

- (a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- (b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- (d) una persona giuridica, trust o partnership, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

PARTE III – Operazioni oggetto degli obblighi di comunicazione

03.01 *Operazioni oggetto di comunicazione*

Fatto salvo quanto previsto sub 03.03, le operazioni oggetto di comunicazione sono elencate, in modo non esaustivo all'art. 10 del Reg. (UE) 522/2016 e all'art. 19, paragrafo 7, Reg. (UE) 596/2014 che includono tutte le operazioni condotte per conto proprio dai Soggetti Rilevanti nonché dalle persone a loro strettamente legate.

In particolare,

➤ ai sensi dell'art. 10 Reg. (UE) 522/2016:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

➤ ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, Reg. (UE) No 596/2014:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente legata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

03.02 *Strumenti finanziari oggetto di comunicazione*

Gli strumenti finanziari ⁽¹⁾ oggetto di comunicazione sono le azioni emesse da Esprinet S.p.A., nonché gli "strumenti finanziari collegati alle azioni", ossia:

⁽¹⁾ Per "**strumenti finanziari**" si intendono: (1) Valori mobiliari, (2) Strumenti del mercato monetario, (3) Quote di un organismo di investimento collettivo, (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti, (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica, (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, (8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito, (9) Contratti finanziari differenziali, (10) Contratti di

- 1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni (*ad es. i warrant*);
- 2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse (*ad es. le obbligazioni convertibili*);
- 3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 2-ter lettera a), del TUF;
- 4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni (*ad es. azioni di risparmio convertibili*);
- 5) le **azioni quotate emesse da società controllate dalla Società** e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da 1) a 4) ad esse collegate;
- 6) le **azioni non quotate emesse da società controllate rilevanti** e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da 1) a 4) ad esse collegati.

03.03 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione

Non devono essere comunicate:

- a) le operazioni **il cui importo complessivo non raggiunga Euro 50.000** nell'arco di un anno solare. Il suddetto importo è calcolato sommando tutte le operazioni menzionate al paragrafo 1 dell'articolo 19 del MAR senza compensazione.
- b) le operazioni escluse dall'art. 19 paragrafo 1 bis del MAR qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - (i) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - (ii) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
 - (iii) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente legata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).
- c) eventuali altre eccezioni applicabili ai sensi dell'articolo 19 del MAR.

opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, (11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

Regolamento Interno *Internal Dealing* |

- d) Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

PARTE IV – Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni

04.01 *Preposto*

Il soggetto preposto (il “Preposto”) al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni di cui alla Parte V del presente Regolamento viene designato dal Consiglio di Amministrazione, che potrà incaricare anche un soggetto diverso dai propri componenti; il Preposto così incaricato resterà in carica sino a nuova determinazione da parte del Consiglio e risponderà direttamente all’Amministratore Delegato, che provvederà a farsi rilasciare dal medesimo l’accettazione scritta della nomina e del Regolamento.

04.02 *Compiti del Preposto*

Sono compiti del Preposto:

- a) monitorare le disposizioni normative e regolamentari in materia di comunicazioni internal dealing, al fine del tempestivo allineamento delle procedure in essere;
- b) predisporre ed aggiornare, con il supporto dei funzionari dell’ufficio del personale per i soggetti dipendenti, l’elenco nominativo dei soggetti rilevanti;
- c) accertarsi che i soggetti rilevanti abbiano ricevuto copia del Regolamento (e delle eventuali successive modifiche e/o integrazioni) e che abbiano sottoscritto apposita dichiarazione attestante l’impegno sugli stessi gravante di comunicare alle persone a loro strettamente legate gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 19, Reg. 596/2014;
- d) fornire assistenza ai soggetti rilevanti per l’espletamento degli obblighi di comunicazione;
- e) provvedere al tempestivo ricevimento delle comunicazioni;
- f) inviare alla Consob, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, le comunicazioni ricevute dai soggetti rilevanti;
- g) provvedere alla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, delle comunicazioni ricevute dai soggetti rilevanti;
- h) inviare ai soggetti rilevanti comunicazione relativa all’imminente decorrere dei blocking periods;
- i) curare la conservazione delle comunicazioni pervenute, di quelle inviate alla Consob e di quelle pubblicate, assicurando che alle stesse abbiano accesso solo le persone autorizzate dalla Società;
- j) curare la conservazione degli eventuali accordi sottoscritti con i soggetti rilevanti per l’invio alla Consob e/o la pubblicazione, a cura della Società per conto dei soggetti rilevanti, delle comunicazioni, nonché di tutta l’ulteriore documentazione inviata/ricevuta ai/dai soggetti rilevanti in relazione al presente Regolamento e sue procedure di attuazione;
- k) segnalare alla Società le variazioni intervenute nella normativa che possano rendere necessarie o opportune modifiche del presente Regolamento;
- l) coordinarsi con la funzione incaricata dell’aggiornamento dell’eventuale sito intranet affinché risulti pubblicato il Regolamento, nell’ultima versione vigente;
- m) ottenere, se necessario, il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

Il Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei *Soggetti Rilevanti* o delle *persone loro strettamente legate*.

04.03 *Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni*

Il Preposto è tenuto a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute, trattando le medesime quali Informazioni Privilegiate fino alla loro diffusione al mercato, con assoluto divieto di:

- **comunicare o diffondere** con qualsiasi mezzo le informazioni sulle *operazioni*, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
- **compiere** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- **utilizzare** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, le Informazioni Privilegiate per raccomandare o indurre altri, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

Quanto precede, nel rispetto della vigente normativa in materia di "abuso di informazioni privilegiate".

04.04 *Procedure operative*

Il Preposto deve adottare le procedure necessarie a garantire che tutte le informazioni e la documentazione (sia su supporto cartaceo che informatico) dallo stesso trattata e/o ricevuta inerente alle comunicazioni *internal dealing*, non sia accessibile a soggetti non autorizzati.

PARTE V – Termini di invio delle informazioni da parte dei *Soggetti Rilevanti* e delle *persone loro strettamente legate* e di pubblicazione delle medesime

05.01 *Comunicazione alla Consob ed alla Società*

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, Reg. 596/2014, i *Soggetti Rilevanti nella Società*, e le *persone loro strettamente legate* devono comunicare alla **Consob** ed alla **Società** le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati, compiute da loro stessi:

entro 3 (tre) giorni lavorativi dopo la data dell'operazione ⁽²⁾.

L'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione delle informazioni sulle *operazioni* compiute dai *Soggetti Rilevanti nella Società*, e dalle *persone loro strettamente legate*, deve avvenire mediante utilizzo del modello denominato "**Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate**" riportato nell'allegato al Regolamento (UE) 2016/523 (vedasi **Allegato A**).

05.02 *Assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Consob da parte della Società*

La Società si rende disponibile ad effettuare, per conto degli anzidetti *Soggetti Rilevanti*, la comunicazione alla Consob di cui sub 05.01, a condizione che il modulo per la notifica e la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate venga trasmesso, debitamente compilato e sottoscritto **entro 1 (uno) giorno lavorativo a partire dalla data in cui è stata effettuata l'operazione** con una delle seguenti modalità:

- a) invio a mezzo mail al seguente indirizzo: internaldealing@esprinet.com
- b) consegna a mano al Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni, presso la sede legale della Società.

Le comunicazioni dovute a Consob dai Soggetti Rilevanti, per sé e per le persone strettamente legate, sono effettuate tramite PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, all'attenzione dell' "Ufficio Informazione Mercati" indicando come oggetto "MAR Internal Dealing". Qualora l'obbligo di comunicazione a Consob ricada sulla Società ai sensi di quanto precedentemente indicato, la Società procederà all'invio del Modello Internal Dealing all'indirizzo PEC sopra citato.

05.03 *Pubblicazione delle informazioni*

In conformità all'articolo 19, comma 3, Reg. (UE) 596/2014, la Società pubblica le informazioni ricevute con le comunicazioni ricevute **entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'operazione** e le trasmette al meccanismo di stoccaggio autorizzato cui ha aderito.

La pubblicazione delle informazioni da parte della Società deve avvenire mediante:

⁽²⁾Tale intendendosi la data di conferma dell'effettuazione dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.
[Regolamento Interno Internal Dealing](#) |

- a) diffusione del modello mediante sistema di diffusione delle informazioni regolamentate cui la Società aderisce;
- b) stoccaggio del modello tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato prescelto (con tale adempimento si intende assolto l'obbligo nei confronti di Consob);
- c) sul sito *internet* della Società nell'apposita sezione.

A tal fine, la Società utilizza il sistema di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate cui ha aderito, assolvendo in tal modo agli obblighi informativi nei confronti del pubblico e nei confronti di Consob.

PARTE VI – Limitazione temporale

06.01 *Blocking periods – Riserva di facoltà*

È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, **durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che l'emittente è tenuto a rendere pubblici.**

Fatti salvi gli articoli 14 e 15 del Reg. 596/2014, la Società può consentire a un Soggetto Rilevante di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Fatti salvi gli articoli 14 e 15 del Reg. 596/2014, la Società consente a un Soggetto Rilevante di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Rilevante, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

Resta inteso che, oltre ai Blocking Periods, un Soggetto Rilevante deve astenersi dal compiere operazioni anche qualora sia in possesso di informazioni privilegiate in quanto ai sensi dell'art. 14 del Reg. 596/2014 non è consentito;

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Eventuali deroghe al predetto divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di amministrazione. Al medesimo Consiglio di amministrazione ovvero, in casi di urgenza, al Presidente sarà riservata la facoltà di vietare o limitare il compimento delle operazioni in altri periodi dell'anno.

In particolare, il soggetto rilevante che intende vendere le proprie azioni durante un periodo di divieto deve inviare, al Consiglio di Amministrazione, richiesta scritta motivata, contenente:

- la descrizione dell'operazione considerata;
- la spiegazione del carattere di eccezionalità delle circostanze;
- la dimostrazione che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di divieto.

PARTE VII – Norme finali

07.01 *Diffusione del Regolamento*

Il presente Regolamento sarà portato a conoscenza di tutti i destinatari a cura del Preposto.

07.02 *Compito della Società e dei Soggetti Rilevanti*

Ai sensi della normativa vigente (art. 19, comma 5, Regolamento 596/2014),

È compito della Società

- i) notificare, per iscritto, ai soggetti rilevanti gli obblighi loro spettanti e
- ii) redigere un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente legate.

È compito dei *Soggetti Rilevanti*

- i) notificare, per iscritto, alle *persone strettamente legate* gli obblighi loro spettanti e
- ii) conservare copia della notifica effettuata.

07.03 *Controllo sul rispetto del Regolamento*

L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è rimessa al **Preposto**.

Tutti i destinatari sono tenuti a fornire al **Preposto** la massima collaborazione, agevolando le verifiche e fornendo le informazioni richieste.

07.04 *Modifiche e integrazioni del Regolamento*

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche di mero adeguamento a variazioni della normativa di legge e regolamentare, che potranno essere apportate dal Preposto il quale ne dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva.

Il testo aggiornato del Regolamento dovrà essere portato a conoscenza di tutti i destinatari, ai sensi del punto 06.01.

Il presente Regolamento è in vigore dal 5 giugno 2026.

PARTE VIII – Inosservanza delle regole di comportamento

08.01 *Sanzioni*

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento 596/2014, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno € 500.000, nel caso di una persona fisica e di almeno € 1.000.000 o dell'0,8% del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato, nel caso di una persona giuridica oltre ad eventuali misure amministrative, quali ad esempio:

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reitlarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa.

La Società non potrà essere ritenuta responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della stessa derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei *Soggetti Rilevanti* e delle persone loro strettamente legate.

ALLEGATI

Allegato A

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a) ¹	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a) ²	Posizione/qualifica	<i>Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:</i> Posizione occupata: <i>Per le persone strettamente associate:</i> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata: ☐ Persona che esercita funzione di amministrazione, di controllo o di direzione Nome: Cognome: Posizione:
b) ³	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: ☐ Modifica della precedente notifica

¹ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]

[Per le persone strettamente associate,

— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;

— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]

³ [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

		Motivo della modifica:
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a) ⁴	Nome	Esprinet S.p.A.
b) ⁵	LEI	8156007E3375956ADD08
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a) ⁶	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	AZIONE ISIN IT0003850929
b) ⁷	Natura dell'operazione	Operazione legata all'utilizzo di programmi su opzioni: ☐

⁴ [Nome completo dell'entità.]

⁵ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁶ [— Indicare la natura dello strumento:

- un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;
- una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.

— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

⁷ [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

c) ⁸	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="651 264 1023 344">Prezzo/i</td><td data-bbox="1023 264 1412 344">Volume/i ⁹</td></tr> <tr> <td data-bbox="651 344 1023 432"></td><td data-bbox="1023 344 1412 432"></td></tr> </table>	Prezzo/i	Volume/i ⁹		
Prezzo/i	Volume/i ⁹					
d) ¹⁰	Informazioni aggregate: — Volume aggregato — Prezzo					
e) ¹¹	Data dell'operazione					
f) ¹²	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input data-bbox="1222 902 1275 969" type="checkbox"/>				

⁸ [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

⁹ Inserire tutte le righe necessarie (vedi nota precedente).

¹⁰ [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:

— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;

— sono della stessa natura;

— sono effettuate lo stesso giorno e

— sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

[Informazioni sui prezzi:

— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;

— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

¹¹ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.

Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

¹² [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

APPENDICE

NORMATIVA RICHIAMATA

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) come successivamente modificato

Articolo 19 – Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

- a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni pubblicano le informazioni contenute nella notifica di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento.

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

- a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
- b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;

b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;

c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 20 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 20 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 50 000 EUR o di ridurla a 10 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore o inferiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme

d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

- a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
- b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11 del presente articolo:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni;

12 bis. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente consente a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11 del presente articolo in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica

Articolo 7 - Negoziazione durante un periodo di chiusura

1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014; b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura. 2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Articolo 8 - Circostanze eccezionali

1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali. 2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo. 3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Articolo 9 - Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura

L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui: a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi; b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti

finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata; c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile; iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente; d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura; iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura; e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo; f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

Articolo 10 - Operazioni soggette a notifica

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente. Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati. 2. Le operazioni soggette a notifica includono: a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici

azionari o l'esercizio di tali contratti; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse; f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant; g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap; i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni; j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata; p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati [...]

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato).

Sezione I

Art. 152-quinquies.1 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate ad essi)

- 1. Per le operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché dalle persone a loro strettamente associate, disciplinate dal regolamento (UE) n. 596/2014, la soglia prevista dall'articolo 19, paragrafi 8 e 9, del medesimo regolamento, è stabilita in ventimila euro.*